

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 762-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 settembre 1964 (V. Stampato n. 1512)*

*modificato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)  
del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 novembre 1964 (V. Stampato n. 762)*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1512-B)*

**d'iniziativa dei deputati GUERRINI Giorgio, FERRI Mauro, BERLINGUER Mario,  
FORTUNA e MARTUSCELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 dicembre 1964*

**Riapertura del termine previsto dall'articolo 12  
della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale  
di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiore a dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 feb-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

braio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate nel predetto articolo 12, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, per il conseguimento del diritto al riscatto ai sensi del predetto articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Soppresso.**